SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1171-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1980 (V. *Stampato n.* **1408**)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 novembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Su conforme mandato della Commissione finanze e tesoro si propone l'approvazione, nel testo già adottato dalla Camera dei deputati, del disegno di legge di sanatoria delle irregolarità formali e delle infrazioni minori in materia tributaria.

Va premesso che l'attuale sistema prevede sanzioni minori, di natura pecuniaria, per quelle violazioni nelle quali manca la volontà di non pagare il tributo dovuto, mentre pene restrittive della libertà personale sono previste per gli illeciti di maggiore pericolosità sociale, quando il mancato pagamento si accompagna ad una minore probabilità di scoprire l'evasione.

Va anche detto che il vigente sistema sanzionatorio, che pur ha avuto una prima razionalizzazione con la riforma tributaria, ha ancora bisogno di essere riveduto e precisato; questo argomento potrà essere meglio approfondito, se non concluso, in occasione dell'esame della proposta di abrogazione della cosiddetta pregiudiziale tributaria.

Nel provvedimento in esame ci si occupa di infrazioni colpose, dovute per lo più a disattenzione del contribuente, rimanendo esclusi i casi dolosi, gli illeciti che si configurano come reati, per i quali le sanzioni sono quelle del vigente sistema penale.

Ma non è soltanto quella della sanzione la scriminante idonea a farci distinguere fra l'infrazione formale e quella sostanziale; da qui il principio fondamentale e generale, contenuto nell'articolo 2, per il quale la sanatoria si applica alle violazioni che non comportano accertamento ed a quelle minori infrazioni per le quali non è venuto meno il dovere del contribuente.

La peculiarità dell'illecito fiscale e la rigidità del sistema sanzionatorio non potevano che produrre una sanatoria regolata di massima sul sopracitato principio.

Va ancora considerato che questo provvedimento, pur atteso ed urgente, non può che ritenersi di natura eccezionale e quindi non facilmente ripetibile.

Si tratta di evitare giustamente, ora, che una miriade di sanzioni pecuniarie di lieve entità si abbatta su tanti piccoli contribuenti, colpevoli per lo più e soltanto di insufficiente informazione, di disattenzione, di irregolarità formali, ricollegabili anche al primo impatto con le innovazioni della riforma, con una continua produzione di norme non sempre di agevole lettura, di facile interpretazione e quindi di corretta applicazione.

Nel provvedimento in esame, salvo un caso specifico, non si prevedono modificazioni del quadro generale degli illeciti e delle relative sanzioni, e non si può quindi ritenere che altre soluzioni di sanatoria potranno essere adottate per il futuro, salvo quelle opportunamente collegabili all'auspicabile caduta della pregiudiziale tributaria per alcune ipotesi di grave illecito.

Il disegno di legge in esame è caratterizzato anche dall'intento di evitare ulteriori e minuti adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria; è infatti opinione largamente condivisa che gli uffici finanziari debbano essere liberati da attività minori, scarsamente utili, e che debbono invece concentrare le loro iniziative e la loro operatività sui reali problemi di recupero dell'evasione.

L'urgenza di approvare definitivamente il provvedimento ha consigliato di soprassedere da qualche modesta integrazione o precisazione del testo, nel convincimento che eventuali difficoltà di applicazione potranno essere risolte con una interpretazione riferita ai princìpi, ai motivi ed alla interna logica delle norme previste.

Infine, è auspicabile che la sanatoria, definendo e risolvendo situazioni di conten-

zioso minore fra il contribuente e l'amministrazione, concorra a ristabilire un clima ed un rapporto di reciproca fiducia che tutti sentiamo essenziali al buon esito della riforma.

Le considerazioni sopra svolte derivano da un'attenta lettura ed esame delle norme alla nostra attenzione, sulle quali ora ci si deve più particolarmente soffermare.

* * *

L'articolo 1, al primo comma, definisce l'ambito di applicazione oggettivo del provvedimento (irregolarità formali ed infrazioni minori) e quello temporale, fissato, con valutazione di opportunità, al 31 agosto 1980.

Il secondo comma chiarisce la non applicabilità del provvedimento ai casi già definiti, per cui le infrazioni qui dichiarate non punibili non danno luogo a rimborsi per imposte, sopratasse, pene pecuniarie già pagate prima dell'entrata in vigore della legge. Il principio della irretroattività, conforme e coerente al concetto di sanatoria, è tipico del sistema tributario.

L'articolo 2 contiene una norma centrale: sancisce l'inapplicabilità di pene pecuniarie per le violazioni di cui alla prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e di quelle di cui al terzo comma dell'articool 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; violazioni cioè alle imposte sui redditi e all'IVA che non diano luogo ad accertamenti o a rettifiche. L'inapplicabilità di pene pecuniarie è quindi stabilita anche per le violazioni indicate negli articoli successivi.

Il secondo comma dell'articolo 2 introduce però una condizione, ed è che il contribuente debba, se richiesto dagli uffici, rimuovere le irregolarità o le omissioni e integrare le incopletezze entro 60 giorni dalla richiesta.

Diversamente le pene pecuniarie rimangono applicabili.

L'articolo 3 contiene una dichiarazione di validità per casi specifici. Sono valide le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello purchè sia possibile individuare il contribuente ed il suo indirizzo e determinare il reddito imponibile dichiarato. Sono altresì valide tutte le dichiarazioni dei redditi previste dal Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, considerate omesse perchè pervenute oltre i termini di legge, purchè siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. Analogamente si prevede per il certificato del sostituto d'imposta. Sono considerati validi le dichiarazioni e i certificati non sottoscritti dal contribuente (ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 la mancata sottoscrizione comporta nullità).

Al secondo comma si prevede che le dichiarazioni presentate ad ufficio incompetente debbano essere trasmesse all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981. Il terzo comma contiene un chiarimento necessario a far salvo l'interesse erariale, con la definizione dei termini per l'accertamento sulle dichiarazioni e sui certificati di cui al primo comma e stabilisce che se tali documenti sono stati presentati ad ufficio incompetente il termine decorra dall'anno in cui sono pervenuti all'ufficio competente e, se non ancora pervenuti, dall'anno 1980 per le dichiarazioni e certificati presentati nel 1979 ed anni precedenti e dal 1981 per le dichiarazioni e certificati presentati nel 1980. Entro lo stesso termine vanno iscritte a ruolo le imposte liquidate.

Il quarto comma prevede che siano valide, sempre per dichiarazioni presentate entro il 31 agosto 1980, le deduzioni degli oneri effettuate per competenza anzichè per cassa e le detrazioni per carico di famiglia senza l'attestazione sul reddito, purchè quest'ultima irregolarità sia sanata entro 60 giorni dalla richiesta.

Infine il quinto comma prevede che non possa essere considerato omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta.

L'articolo 4 prevede la non applicabilità delle pene pecuniarie previste:

dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per le dichiarazioni e i certificati di cui al numero 2) del precedente articolo 3;

dall'articolo 46, ultimo comma, e dall'articolo 47, ultimo comma, del decreto anzidetto, per le dichiarazioni pervenute ad ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

dall'articolo 53, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 600 per tardiva consegna da parte dei sostituti dei certificati, purchè consegnati entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1974 per omessa presentazione della situazione patrimoniale allegata alla dichiarazione;

dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per versamenti diretti ad ufficio od esattoria incompetenti o per incompletezza nelle distinte di versamento;

dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973 per inosservanza di disposizioni sul rapporto esattoriale nei specifici casi indicati.

L'articolo 5 prevede siano considerate valide le dichiarazioni considerate omesse ex articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 a condizione che siano state presentate ad ufficio anche incompetente entro il 31 agosto 1980. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 43, primo comma, e dall'articolo 43, quinto comma, a condizione che le dichiarazioni siano presentate entro il 31 agosto 1980 e le pene pecuniarie previste dall'articolo 43, secondo comma, quando gli errori di calcolo abbiano comportato un minore versamento di imposta non superiore a lire 20.000. Le dichiarazioni presentate ad ufficio incompetente debbono anche qui essere trasmesse al competente ufficio entro il 31 dicembre 1981. Analogamente a quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo 3, il quinto comma dell'articolo 5 prevede il termine per la notificazione degli avvisi di accertamento.

L'articolo 6 stabilisce che non trovino applicazione le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 per mancata o inesatta compilazione del documento previsto per l'accompagnamento di beni viaggianti nel caso di trasporti esonerati (dal quale dovrebbe risultare il titolo di esenzione) nonchè delle pene previste dall'articolo 7, primo comma, nel caso di beni viaggianti con vincolo doganale, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente. Per queste violazioni non scatta il disposto di cui all'articolo 8, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 627. Per motivi sistematici viene conseguentemente soppresso il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627.

L'articolo 7 prevede la non applicabilità delle pene pecuniarie previste dall'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976 per chi abbia chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identità o per chi è in possesso di codici fiscali con diversi numeri, a condizione che comunichi, entro sei mesi, tale situazione al centro informativo della Direzione generale competente. Non si applicano le pene previste dall'articolo 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, dal secondo all'undicesimo comma, se il soggetto elimina, entro 60 giorni dalla richiesta, ogni omissione od inesattezza.

L'ultimo comma dell'articolo 7 prevede che i soggetti che siano ancora in possesso di un numero di codice provvisorio, possano chiedere, senza sanzioni, il numero definitivo entro sei mesi.

L'articolo 8 si riferisce ai redditi di imprese e stabilisce che per i periodi di imposta per i quali le dichiarazioni siano già state presentate, in deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 i costi ed oneri siano ammessi in deduzione purchè siano stati registrati nelle scritture di cui all'articolo 14, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'articolo 9 stabilisce che le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per mancato versamento totale o parziale dell'imposta nonchè le sanzioni stesse previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per ritardato od omesso versamento diretto non si applichino ai contribuenti o sostituti che entro il 31 agosto 1980 abbiano pagato le imposte o le ritenute dovute. Gli interessati possono chiedere lo sgravio od il rimborso agli uffici delle imposte. Se le imposte o le ritenute non versate sono comprese in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta solo per le rate non scadute al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 estende alle regioni, province, comuni e loro consorzi le disposizioni dell'articolo 10 della legge n. 31 del 1980, e cioè non si applicano nei confronti dei suddetti enti le sanzioni previste dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 11 prevede tre momenti per i giudizi pendenti. I giudizi in corso, quando vertano sulle violazioni di cui ai precedenti articoli, debbono essere sospesi. Gil uffici competenti debbono trasmettere, entro sei mesi, alle commissioni tributarie un elenco con l'indicazione delle parti, con l'oggetto della controversia e con la dichiarazione dell'essersi verificata la condizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del presente disegno di legge. La commissione tributaria, esaminati gli atti, dichiara quindi estinto il giudizio.

Per effetto dell'articolo 10 della legge n. 904 del 1977 sono concesse agevolazioni tributarie ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali in società esistenti o da costituire, purchè eseguiti entro il 31 dicembre 1980.

Con l'articolo 12 tali agevolazioni sono ammesse anche per atti stipulati dopo il 31 dicembre 1980, purchè le attività sopra specificate siano eseguite non oltre tre mesi dalla comunicazione di accertamento positivo da parte del CIPE o dalla scadenza del termine di sei mesi senza che sia pervenuta comunicazione negativa; tutto ciò a condizione che la deliberazione di aumento di capitale sia adottata prima del 31 dicembre 1980 e prima di tale termine sia stata inoltrata la relazione al CIPE.

L'articolo 13 prevede, stante l'urgenza, l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.

Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, nè delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.

Art. 2.

Le pene pecunarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le violazioni indicate negli articoli successivi.

Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 3.

Sono considerate valide:

1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, e del suo indirizzo, nonchè per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

2) le dichiarazioni di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certificati dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.

Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980. Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte

liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma.

Sono altresì considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:

a) la deduzione degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, effettuata per competenza anzichè per cassa, purchè regolarmente documentata;

b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorchè manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere la irregolarità entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.

Art. 4.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;

2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

3) dall'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

4) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

6) dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:

a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, già previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;

d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

e) tardiva trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;

f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Art. 5.

Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.

Non si applicano le pene pecuniarie previste:

1) dall'articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;

2) dall'articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento di imposta non superiore a lire ventimila. Non si fa luogo a recupero del tributo.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.

Art. 6.

Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del citato decreto, nonchè quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo 7.

La pena pecuniaria prevista dall'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non si applica altresì nel caso previsto dall'articolo 4, primo comma, n. 5, dello stesso decreto, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente.

Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è soppresso.

Art. 7.

La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, nè a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere la attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.

Art. 8.

Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera *a*) e *b*), dell'articolo 14 e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 9.

Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

Art. 10.

Alle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi ed ai Consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

Art. 11.

I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonchè la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.

Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

Art. 12.

Ai conferimenti indicati nell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.